



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 19 aprile 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Antidoping, avv. Giacomo Aiello, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 19 aprile 2002, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 29

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

dott. Francesco AMMANNATI – Medico sociale Soc. **Empoli**

sig. Fabrizio CORSI – Presidente Soc. **Empoli**

Soc. EMPOLI

Il procedimento

Con provvedimento del 28 marzo 2002, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ha deferito a questa Commissione il dott. Francesco Ammannati, medico sociale della Soc. Empoli, ai sensi dell'art. 12 e 13, comma 2, lett. b) punto III, II, lett. b) e comma 13 del Regolamento dell'attività antidoping della F.I.G.C. (CU n. 33 del 21 agosto 2001) per avere posto in essere una condotta diretta ad eludere il controllo antidoping in occasione delle gare di campionato di serie B Tim Pistoiese-Empoli, disputata il 3 marzo 2002 e conclusasi con il punteggio di 0-1, ed Empoli-Reggina, disputata il 17 marzo 2002 e conclusasi con il punteggio di 2-1.

Con il medesimo provvedimento veniva altresì deferita la Società di appartenenza ai sensi degli artt. 12, comma 6 del Regolamento Antidoping e 13, comma 1, lett. f) del C.G.S., ed il sig.

Fabrizio Corsi, Presidente della stessa Società, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del C.G.S., per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 comma 1, del C.G.S., tentando di influenzare l'esito delle indagini a vantaggio della Società da lui presieduta.

Tali deferimenti costituivano l'atto conclusivo di un'indagine che aveva preso le mosse da quanto accaduto prima dell'inizio della gara Pistoiese-Empoli, allorché il sig. Romeo Dozzi, dirigente della Società ospitante, aveva notato, non scorto, il dott. Ammannati apporre, nel locale ove dovevano successivamente svolgersi le operazioni di controllo antidoping, con una penna dei segni sulla parte posteriore dei talloncini da utilizzare per il sorteggio. L'accaduto era stato immediatamente riferito al rappresentante federale, che aveva provveduto alla sostituzione dei talloncini segnati (colore azzurro, riservati alla squadra ospite) con altri, onde procedere in modo corretto alle operazioni di sorteggio.

In occasione della successiva gara Empoli-Reggina, il comportamento del dott. Ammannati venne seguito con particolare attenzione dal rappresentante federale che constatò come, anche in tale circostanza, due talloncini (di colore giallo, riservati alla squadra ospitante) erano stati preventivamente segnati nella parte posteriore. Non venne effettuata alcuna sostituzione ed effettivamente i calciatori sorteggiati per il controllo antidoping risultavano essere quelli il cui numero di maglia corrispondeva ai talloncini segnati, come preannunciato con un fax alla sede della Commissione Antidoping, ad incontrovertibile prova della manipolazione.

Gli atti venivano inoltrati all'Ufficio di Procura Antidoping, previa acquisizione dei talloncini "segnati" dal medico della Soc. Empoli il quale, nel corso delle successive indagini, ammetteva, in sede di interrogatorio, di aver effettivamente contrassegnato i talloncini in questione con l'intento esclusivo di far sottoporre ai prelievi fisiologici dei calciatori "in panchina", che avrebbero assicurato una rapida conclusione delle operazioni di controllo non versando in uno stato di disidratazione come i compagni di squadra schierati in campo, e ciò allo scopo di potersi dedicare quanto prima possibile all'assistenza del proprio padre, le cui condizioni di salute erano aggravate.

Veniva altresì assunto il sig. Fabrizio Corsi il quale sosteneva l'assoluta estraneità della società da lui presieduta in merito ai comportamenti posti in essere dal medico sociale, precisando che il dr. Ammannati aveva ammesso la propria responsabilità nel corso di una riunione tenutasi presso lo studio dell'avv. D'Avirro alla presenza di altri legali la sera precedente l'interrogatorio del dr. Ammannati innanzi la Procura..

Sulle presunte finalità inquinanti di tale incontro, e di altro analogo in precedenza tenutosi, si radica il deferimento del Presidente Corsi.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, il dott. Ammannati ha depositato una copiosa documentazione sanitaria relativa alle condizioni di salute del padre Alighiero Ammannati ed il presidente Corsi ha depositato una memoria difensiva richiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di alcuni testi circa il comportamento tenuto dal dott. Ammannati nel corso dei colloqui avuti con costui durante le indagini, e allegando una dichiarazione della F.I.G.C. in merito all'esito – negativo - delle analisi effettuate sui prelievi disposti "a sorpresa" il giorno 26 marzo 2002 nei confronti dei calciatori della Soc. Empoli.

Entrambi riservavano all'udienza la formulazione delle conclusioni defensionali.

Il dibattimento

All'odierna udienza è comparso il Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura Antidoping, che ha concluso ribadendo le richieste già formulate nell'atto di deferimento, chiedendo la condanna del Dottor Ammannati alla sospensione da ogni attività sportiva per la durata di anni 4, del Signor Corsi alla sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e della Società Empoli F.C. alla penalizzazione di punti 6.

E' comparso inoltre il Signor Corsi, che ha ribadito quanto dichiarato innanzi all'ufficio di procura, assistito dall'avvocato Artini, il quale ha concluso richiedendo il proscioglimento del proprio assistito.

E' comparso altresì l'avvocato D'Avirro, nell'interesse della Società deferita, che ha concluso richiedendo, in via principale, il proscioglimento della Società e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

E' comparso infine il Dottor Ammannati, che ha confermato quanto dichiarato in precedenza all'organo inquirente, con l'assistenza dall'avvocato Chiappero, che ha concluso richiedendo per il proprio assistito, in via principale, l'affermazione di responsabilità ex art. 1 C.G.S., e in via subordinata la condanna al minimo edittale ex art. 13, n.2 lett. A del regolamento antidoping.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e valutate le conclusioni delle parti, ritiene inequivocabilmente provata la responsabilità del dott. Francesco Ammannati in ordine all'addebito contestatogli.

La dettagliata dichiarazione confessoria resa il giorno 26 marzo 2002 all'Ufficio di Procura Antidoping rende ultroneo ogni approfondimento circa la materialità della condotta da costui posta in essere sia in occasione della gara Pistoiese-Empoli, sia della gara Empoli-Reggina, puntualmente descritta e riferita, per cognizione diretta, dai rappresentanti federali che, nel primo caso, sostituirono i talloncini segnati, vanificando l'intento illecito e, nel secondo caso, precostituirono addirittura la prova della manipolazione del sorteggio preannunciandone via fax l'esito.

La gravità di tale condotta è di tutta evidenza in quanto finalizzata ad eludere il carattere di imprevedibile casualità del sorteggio che condiziona l'efficacia del controllo antidoping, garantita dal rigoroso rispetto della complessa procedura di cui agli artt. 9 del Regolamento e 3 della relativa Appendice "A".

Va comunque sottolineata la pervicacia con cui il dott. Ammannati ha perseguito il proprio intento, non solo reiterando la segnatura dei talloncini in due successive occasioni ma anche, il che è davvero sintomatico, procedendo alla piegatura di alcuni di essi, dopo essersi reso conto (gara Pistoiese-Empoli) della sostituzione di quelli in precedenza segnati.

Tale comportamento integra gli estremi dell'art.13 comma 11, lett. b, concretandosi in una manipolazione diretta a vanificare qualsiasi controllo antidoping, sanzionabile ex comma 12 e 2 lett. a, dello stesso art.13 (l'ufficio di procura ha correttamente modificato in tal senso in udienza il riferimento all'art.13, comma 2, lett. b, contenuto nell'atto di deferimento). La norma richiamata, mutuando la categoria penalistica dei reati di pericolo, attribuisce rilevanza disciplinare a qualsiasi condotta volta ad interferire nella complesso e procedimentalizzato iter di controllo, di cui il sorteggio costituisce momento essenziale, prescindendo da un concreto accertamento di una situazione di positività.

Non può pertanto trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui la normativa in questione risulterebbe applicabile solo nel caso in cui sussistesse la prova di una condotta teleologicamente orientata all'occultamento di una positività.

E' di tutta evidenza che il riferimento al comma 2 dell'art.13, la cui epigrafe attiene all'ipotesi di "doping intenzionale", è esclusivamente *quoad poenam*, senza introdurre ulteriori elementi costitutivi, di natura oggettiva o soggettiva, alla descrizione normativa di cui all'art.13, comma 11, lett. b, del Regolamento antidoping.

Dalla responsabilità del dottor Ammannati consegue la responsabilità della società di appartenenza ex art.12, comma 6 del Regolamento antidoping, in quanto, come ritenuto in precedenza, il dottor Ammannati ha in due diverse occasioni violato la normativa antidoping e tale "ripetitività" costituisce il presupposto per l'applicabilità della sanzione. Sotto tale profilo va disattesa la tesi difensiva secondo cui il citato requisito si identifica con il requisito della "reiterazione" che l'art.13, comma 13, circoscrive all'ipotesi di recidività infradecennale. Questa

Commissione ritiene, infatti, che il tenore letterale di quest'ultima norma e la natura eccezionale della stessa non consentano interpretazioni estensive né analogiche.

Dalle risultanze dibattimentali non è emersa alcuna prova certa di un coinvolgimento dei vertici societari nelle condotte poste in essere dall'Ammannati, né, e tale circostanza va sottolineata, che le manipolazioni di costui fossero finalizzate ad occultare situazioni di positività a cui ovviamente la società non avrebbe potuto risultare estranea.

Da un lato, infatti, la Commissione ritiene che la versione dei fatti offerta dal dottor Ammannati suscitò molteplici perplessità: costui ha sostenuto di aver agito al solo scopo di potersi dedicare quanto prima all'assistenza del proprio padre, suffragando l'assunto con la produzione di copiosa documentazione sanitaria, attestante le gravi patologie di cui è affetto il sig. Alighiero Ammannati. Considerato che, in occasione della gara Empoli-Reggina, il predetto dott. Ammannati segnò, e quindi "sorteggiò", il talloncino corrispondente al calciatore Rocchi (n.22), che aveva effettivamente disputato la partita, non limitandosi ad assistervi dalla panchina come l'altro "sorteggiato" Cappellini (n. 18), va escluso che la scelta dei calciatori da sottoporre ai prelievi fisiologici venisse effettuata in funzione del loro grado di disidratazione da stress agonistico (le precisazioni sul punto rese dall'interessato all'odierna udienza devono considerarsi un mero espediente difensivo).

A ciò si aggiunga, da un punto di vista logico, che il dott. Ammannati ben poteva farsi sostituire nelle operazioni antidoping da un altro componente dello staff medico della Soc. Empoli, o da qualsiasi altro dirigente accompagnatore.

Dall'altro lato, questa Commissione non ritiene sufficientemente provata, per carenza di riscontri obiettivi e logici, la tesi sostenuta dall'Ufficio di Procura, secondo cui la condotta del dott. Ammannati avrebbe avuto come effettivo scopo quello di garantire il sorteggio di calciatori sicuramente "puliti", eliminando l'eventualità che i controlli concernessero altri calciatori "a rischio" di positività.

Tale tesi, infatti, non trova alcun riscontro nell'esito negativo delle analisi eseguite sui 25 campioni biologici prelevati in occasione del controllo a sorpresa disposto dalla Commissione Antidoping del CONI il 26 marzo 2002, a cui può aggiungersi, quantomeno per completezza del quadro indiziario, l'esito negativo dei controlli effettuati in occasione della gara Pistoiese-Empoli e della successiva Cagliari-Empoli del 17 marzo 2002, con sorteggi non manipolati dal dott. Ammannati. Non può tuttavia tacersi al riguardo che a tale incertezza probatoria ha contribuito un'indagine lacunosa, nel corso della quale si è provveduto ad un controllo "a sorpresa" soltanto il giorno 26, ossia a oltre venti giorni dalla prima "manipolazione" effettuata dal dottor Ammannati ed immediatamente constatata dal rappresentante antidoping federale. Si è ommesso altresì di controllare il comportamento del dottor Ammannati in occasione della gara Cagliari - Empoli, disputata il giorno 10 marzo 2002, intermedia alle due gare interessate, occasione in cui l'avvenuta o mancata manipolazione dei talloncini, ben avrebbe potuto fornire un utilissimo elemento di valutazione.

Tale carenza probatoria, alla luce delle esposte considerazioni, non esime la società dalla responsabilità di natura oggettiva, influenzando tuttavia sull'entità della sanzione da irrogare.

Per quanto attiene alla responsabilità del presidente Corsi in ordine alla contestata violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, "per aver cercato di precostituire una linea difensiva con l'ausilio dei propri legali insieme al medico Ammannati prima che lo stesso fosse interrogato", questa Commissione ritiene che il materiale probatorio acquisito imponga il proscioglimento del deferito.

Infatti, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, nonché dalle dichiarazioni dei due deferiti, che costituiscono l'unico elemento di valutazione, non può in alcun modo dedursi che il presidente Corsi abbia tentato, direttamente od indirettamente, di indurre il dott. Ammannati a rendere all'Ufficio di Procura una versione non veritiera dei fatti onde "alterare il corso delle indagini". Al

contrario, gli incontri in questione appaiono caratterizzati dall'intento di accertare quanto effettivamente accaduto e di individuare l'eventuale responsabile, in un'atmosfera di sospetto nei confronti del dott. Ammannati e senza evidentemente concordare alcuna versione da rendere all'Ufficio Antidoping, tanto da cadere successivamente in una palese contraddizione su una circostanza (la "confessione" del dott. Ammannati) del tutto irrilevante per i successivi sviluppi dell'indagine (all'odierna udienza tale contraddizione è stata superata dalla precisazione che l'atteggiamento assunto dal dottor Ammannati venne interpretato come un silenzio assenso, equivalente a una esplicita confessione).

Pertanto, la condotta del presidente Corsi, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi immune da censure, non potendosi, ovviamente, negare al massimo dirigente di una Società professionistica, come di ogni altra Società sportiva, il diritto di riunire i propri collaboratori, con l'opportuna assistenza legale, per valutare la delicata situazione creatasi con la divulgazione sui mezzi di informazione di notizie circa il coinvolgimento della Società in pratiche illecite per eludere i controlli antidoping.

Il dispositivo

Per i su esposti motivi, la Commissione ritiene di infliggere al dottor Ammannati la sanzione della sospensione da qualsiasi gara e/o attività sportiva per un periodo di anni quattro, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere, della ripetitività delle stesse e dei particolari doveri inerenti alla propria veste di medico sportivo.

Ritiene altresì di infliggere alla società Empoli F.C. – a titolo di responsabilità oggettiva - la sanzione dell'ammenda di € 600.000,00 per la particolare gravità del comportamento del proprio tesserato, non ritenendo applicabile la più grave sanzione richiesta dalla Procura antidoping per la carenza di prove circa le contestate finalità di occultamento di situazioni di positività dei calciatori.

La Commissione, infine, proscioglie il presidente Corsi per non aver commesso il fatto addebitato.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 29 aprile 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 APRILE 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani